

Rep./B n. 966 del 18 novembre 2024

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -
INVESTIMENTO 2.3
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE –
PINQuA - [M5C2I2.3]

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - LOTTO 2" NEL PINQuA

CUP: G64H21000010001 - C.I.G.: 9568700509

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

a) (da una parte) Ing. **GRAZZINI EMANUELE** nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante" – C.F. 01017000488 – il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, CAP 50032;

E

b) (dall'altra) il sig. **GUERRISI EMANUELE** nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED], in qualità di procuratore dell'impresa mandataria dell'RTI costituito tra l'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL, mandataria, con sede legale in Rizziconi (Rc) Via Contrada Spina 1, (sede operativa in Barberino di Mugello (Fi), Via Garibaldi 21/F - CF e Partita Iva 02046880809 – e ditta ARIETE SRL, mandante, con sede legale in Scarperia e San Piero (Fi), Via Pian della Donna 14 – CF e Partita Iva 03327780486 – il quale ha partecipato presentando tutti i documenti richiesti ed offrendo un ribasso del 19,75% sull'importo dei lavori a base di gara, di seguito denominato per brevità "appaltatore",

PREMESSO CHE

1. Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la "Ripresa e la Resilienza";
2. La Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, prevede di *"realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano"*;
3. Il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) promosso con la legge finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 e ulteriormente definito dal decreto Interministeriale del 16 settembre

2020, n. 395 è stato inserito all'interno del PNRR e, segnatamente, nell'ambito della Misura 5, Componente 2, Investimento 2.3;

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare è approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR nei limiti delle risorse disponibili;
5. Con Decreto dello stesso Ministero n. 804 del 20/01/2022 si confermava in via definitiva il finanziamento del progetto disponendo l'erogazione di un acconto in via ordinaria;
6. La Città Metropolitana di Firenze, attraverso apposita convenzione, ha individuato nel Comune di Borgo San Lorenzo (Fi) il soggetto attuatore PINQUA dell'intervento id. n. 196 "Home in Inner Metropolis" PNRR - PINQUA relativo alla "Riqualificazione e Valorizzazione di Villa Pecori Giraldi" il cui finanziamento complessivo ammonta ad € 4.715.364,00;
7. Il progetto di cui sopra è stato suddiviso in tre lotti funzionali così definiti:
 - lotto 2^a corrispondente a ID 639 con quadro economico complessivo di € 3.102.479,87;
 - lotto 5^a corrispondente a ID 640 con quadro economico complessivo di € 762.884,13;
 - lotto 6^a corrispondente a ID 641 con quadro economico complessivo di € 850.000,00
8. Per l'esecuzione degli interventi relativi al Lotto 2 "Riqualificazione e Valorizzazione di Villa Pecori Giraldi" M5C2I2.3, con Determinazione Dirigenziale n. 893 del 23/12/2022, si dava avvio nelle more dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, al procedimento per la scelta del contraente mediante procedura di "Gara ristretta" indetta con avviso di preinformazione ai sensi degli artt. 59, comma 5^a, 61, comma 1^a, 70 comma 2^a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con previsione dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo in relazione ai criteri qualitativi, ambientali, sociali di cui al comma 6 dello stesso art. 95;
9. A seguito della pubblicazione dell'avviso di preinformazione tramite il sistema Start della Regione Toscana in uso presso la Unione Montana dei Comuni del Mugello, 31 ditte hanno presentato nei termini la richiesta di invito alla procedura di affidamento;
10. Con deliberazione G. C. n. 47 del 24.04.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "*Riqualificazione e valorizzazione di Villa Pecori Giraldi – 2^a lotto*" redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i dai professionisti incaricati, comportante una spesa complessiva di € 3.102.479,87;
11. Con determinazione dirigenziale n. 351 del 23/05/2024 n. 30 ditte sono state invitate alla fase successiva della procedura di affidamento attraverso la procedura di "Gara ristretta" indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo in relazione ai criteri qualitativi, ambientali, sociali di cui al comma 6 dello stesso art. 95;
12. In data 29/05/2024 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica certificata TUTTO GARE PA, la Lettera Invito riportante i seguenti elementi: a base di gara: € 1.994.884,62 oltre IVA di cui, di cui € 195.010,28 per di Oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando di gara e relativi allegati;
13. Alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) **9568700509**;
14. Con Determinazione Dirigenziale. n. 547 del 08.08.2024, qui integralmente richiamata, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, dichiarata efficace con determinazione n. 638 del 17.09.2024, all'RTI costituenda tra la ditta GUERRISI E TRIPODI SRL, mandataria, con sede legale in Rizziconi (Rc) Via Contrada Spina 1, (sede operativa in Barberino di Mugello (Fi), Via Garibaldi 21/F - CF e Partita Iva 02046880809 – e ditta ARIETE SRL, mandante, con sede legale in Scarperia e San Piero (Fi), Via Pian della Donna 14 – CF e Partita Iva 03327780486 – il quale ha partecipato presentando tutti i documenti richiesti ed offrendo un ribasso del 19,75% sull'importo dei lavori a base di gara per l'importo complessivo di 1.795.905,19 IVA esclusa;

15. Con atto notarile Rep. n. 16378 registrato al n. 37695 in data 11.10.2024, è stato costituito il RTI tra le ditte sopra indicate;
16. Come da verifica effettuata, gli Operatori Economici in questione risultano iscritti alle White Lists delle Prefetture di competenza;
17. Nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal DPR 13 Giugno 2023 n. 81.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: *“Riqualificazione e valorizzazione dell'edificio Villa Pecori Giraldi”*, parte integrante di un progetto della Città Metropolitana di Firenze denominato “HOME in Inner Metropolis” (ID 196) finanziato nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), che costituisce l'Investimento 2.3 della Missione 5 - Componente C2 – Ambito intervento/Misura 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **9568700509**;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G64H21000010001**.

Articolo 2. Importo del contratto – revisione prezzi

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 1.795.905,19 (diconsi unmilionesettecentonovantacinquemilanovecentocinque/19 Euro) oltre IVA di cui Euro 195.010,28 (diconsi centonovantacinquezerodieci/28 Euro) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. La Stazione appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, in tal caso l'appaltatore ha diritto ad un adeguamento compensativo.
3. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT; si utilizzano inoltre gli aggiornamenti pubblicati al prezzario Regionale Toscana e le variazioni percentuali dei materiali da costruzione maggiormente significative rilevate con decreto del MIMS.

Articolo 3. Anticipazione e pagamento dei lavori – cessioni del credito.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento.
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato ogni qualvolta si raggiunga un importo lavori pari a euro Euro 150.000,00 (centocinquantamila) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016.
5. L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
6. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
7. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
8. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
9. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

12. Le eventuali cessioni del corrispettivo sono disciplinate secondo il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare preventivamente la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Articolo 4. Pagamenti e tracciabilità.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
2. Come previsto dall'art. 6 dell'atto costitutivo dell'RTI i pagamenti saranno effettuati a favore delle singole ditte, mandante e mandataria, a seguito di emissione da parte di ciascuna di fattura elettronica. A tal fine si precisa che, come previsto all'art. 5 dell'atto costitutivo del RTI le imprese dichiarano che l'obbligazione si suddivide tra ciascuna di esse come segue: *"Impresa GUERRISI E TRIPODI SRL, capogruppo e mandataria per la quota del 52% per le opere ricadenti nella categoria OG2 + 52% ricadenti in categoria OG11 subappaltata per intero; ARIETE SRL mandante per la quota del 48% per le opere ricadenti nella categoria OG2 + 52% ricadenti in categoria OG11 subappaltata per intero"*.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 4 sono:

- Per l'impresa GUERRISI E TRIPODI SRL:
 - [REDACTED] – C.F. [REDACTED];
 - [REDACTED] – C.F. [REDACTED];
- Per l'impresa ARIETE SRL:
 - [REDACTED] – C.F. [REDACTED]

come risulta dai documenti conservati agli atti denominati «Dichiarazione di tracciabilità» conservata agli atti dell'Ufficio.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui seguenti conti correnti:
 - Per l'impresa GUERRISI E TRIPODI SRL:
 - IBAN: [REDACTED] acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Barberino di Mugello;
 - [REDACTED] acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Barberino di Mugello;
 - Per l'impresa ARIETE SRL:
 - IBAN: [REDACTED] acceso presso la Intesa San Paolo Agenzia di Firenze;
 - [REDACTED] acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Sesto Fiorentino;
 - [REDACTED] acceso presso la Banca Fideuram Agenzia di Milano;

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

- b) ogni pagamento deve riportare il CIG (**9568700509**) e il CUP (**G64H21000010001**);
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e ai sensi della normativa di riferimento finanziari e ai sensi della normativa di riferimento per i progetti finanziati con fondi PNRR - *NextGenerationEU*, tutte le fatture dovranno riportare i seguenti dati, tutte le fatture dovranno riportare i seguenti dati:
- Titolo del progetto: “*Opere di messa in sicurezza idraulica in località Sagginale*”
 - **CUP: G64H21000010001**
 - **CIG: 9568700509**
 - Indicazione “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”
 - Estremi del provvedimento di aggiudicazione: Determinazione n. 638 del 17.09.2024;
 - Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
 - Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
 - Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore.
7. Le fatture devono essere inoltrate in forma elettronica.

Articolo 5 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di **424 (quattrocentoventiquattro)** giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, come indicato nell’offerta dell’aggiudicatario.
2. L'esecutore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile comunicato dalla DL, che decorrerà dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori
3. L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
4. Per ogni giorno di ritardo l'Appaltatore pagherà una penalità pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
5. Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
6. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.

Articolo 6 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale.
2. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto

l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.
5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
6. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
7. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,

Articolo 7. Obblighi dell'appaltatore.

1. L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n.145.00 e s.m.i., nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se a questo non materialmente allegati.

Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII,

punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unificodi regolarità contributiva protocollo INAIL_45130182valevole fino al 25.12.2024.

Articolo 9 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - a) il giornale dei lavori;
 - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - c) le liste settimanali;
 - d) il registro di contabilità;
 - e) il sommario del registro di contabilità;
 - f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - h) il conto finale e la relativa relazione.
3. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
4. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "*Importo del contratto*" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "*Importo del contratto*" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Articolo 10 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP).
2. Nel caso sopraggiungano circostanze imprevedute ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o l' Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
3. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
 - b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
4. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto.

1. L'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui le penali applicate superino il 10% dell'importo contrattuale.
3. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.
4. La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto.
5. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'aggiudicatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.

6. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui previsti dal Codice Civile, i seguenti casi:
- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'incarico;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
7. La stazione appaltante risolve il contratto per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
8. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 12 - Subappalto.

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
2. In particolare, nel DGUE presentato in sede di gara, l'impresa ha dichiarato di voler procedere a subappaltare nei seguenti termini: *"Tutte le lavorazioni rientranti nelle categoria scorporabile OG11"*.
3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

Articolo 13 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione mediante polizza fideiussoria definitiva numero 2121044 emessa in data 07.10.2024 dalla REVO INSURANCE spa per l'importo di euro 143.672,42 pari all'8% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 14 - Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore si obbliga a tale scopo a stipulare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, un'assicurazione per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi, con validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Come specificato dall'art. 14.4 del Capitolato Speciale d'appalto per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, la somma assicurata è pari all'importo contrattuale. Per danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori il massimale è pari a €. 1.000.000,00 (un milione).
4. La polizza di cui al presente articolo sarà rilasciata alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 15 – Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 16 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
3. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
4. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.
5. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
6. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Articolo 17 - Recesso dal contratto.

1. La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Articolo 18 - Domicilio dell'appaltatore

1. Agli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune di Borgo San Lorenzo.

Articolo 19 - Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs. 36/2023 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Articolo 20 - Obblighi dell'appaltatore.

1. L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n.145.00 e s.m.i., nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se a questo non materialmente allegati.

Articolo 21 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unificati di regolarità contributiva protocollo INAIL_45796840 valevole fino al 04.02.2025.

Articolo 22 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Articolo 23 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

21.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e sue modifiche ed integrazioni nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

21.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui all'articolo 9.

1.4 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

1.5 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui all'articolo 9.

21.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi PINQuA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

21.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PINQuA con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 24 – Divieto di Pantouflage

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (l'incaricato/appaltatore o comunque parte privata del contratto/accordo o convenzione con il Comune) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi professionali (non occasionali) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla norma anzidetta

Articolo 25 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se materialmente non allegati:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo (art. 32 comma 14-bis del D.Lgs 50/2016);
 - d) i piani di sicurezza previsti dal Codice dei contratti;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli;
 - g) offerta dell'appaltatore (amministrativa, tecnica ed economica) e documenti da essa richiamati;
2. Tutti i suddetti documenti, visionati e già confermati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Articolo 26 – Normativa e disposizioni di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nei suoi Allegati e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 50/2016, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti prendono atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto del presente contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link: <http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd> e sono inoltre disponibili presso l'Ufficio Segreteria Generale del Comune di Borgo San Lorenzo.
2. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento.
3. L'interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti all'art. 12 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77.
4. Il Comune si impegna a trattare i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge per fini di studio e statistici, anche con l'obiettivo di monitorare la spesa, nonché per gli altri adempimenti normativi.
5. I contraenti sono tenuti ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza prescritti dal richiamato GDPR, con particolare attenzione a quanto in esso disposto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Articolo 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 29 – Registrazione e bollo

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso, come previsto dall'art. 5, comma 2[^], del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente, da quantificare nella misura pro tempore vigente.
2. Il presente atto sconta l'imposta di bollo ordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico della ditta appaltatrice, che l'accetta e viene regolarizzato a tali fini attraverso l'apposizione di n. 4 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata in atti presso la U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo.

Articolo 30. Norma Finale

1. Il presente contratto è stipulato in unico originale, composto di n. 15 pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto con le seguenti modalità: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1[^], lett. a), D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1[^], lettera f), del D. Lgs.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

n.82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Appaltatore: Emanuele Guerrisi (firmato digitalmente)

Per la stazione appaltante: Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)